



**Data:** Lun 19/10/2015 12:25  
**Da:** "sezioni.riunite.sede.giur"  
<sezioni.riunite.sede.giur@corteconticert.it>  
**A:** Consiglio Regionale Lazio  
<segreteria generale@cert.consreglazio.it>  
**Oggetto:** I: Sentenza n. 56/2015/EL - Giud. 482/SR/EL.  
**Allegato/i:** Sent 56-2015-EL.pdf(*dimensione 63 KB*)  
Pres. Cons. Reg. 482.pdf(*dimensione 25 KB*)

SEZIONI RIUNITE  
SEDE GIURISDIZIONALE  
SEGRETERIA

Si trasmette, in allegato, la comunicazione del deposito, in data 15 ottobre 2015, presso questa Segreteria della sentenza indicata in oggetto.  
Si allega, altresì, copia della stessa.

Giovanni Passaro  
(0638762216)



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONI RIUNITE**

**Sede giurisdizionale, deliberante e consultiva**

**Struttura di supporto**

**CORTE DEI CONTI**



**0001063-16/10/2015-SSRGI-AA38-P**

Al Presidente p.t.  
del Consiglio Regionale della  
Regione Lazio  
Via della Pisana, 1301  
00163 ROMA

**OGGETTO: Sentenza n. 56/2015/EL- udienza del 1° luglio 2015 - Giudizio n. 482/SR/EL.**

Si comunica che presso questa Segreteria, in data 15 ottobre 2015, è stata depositata l'allegata sentenza n. 56/2015/EL relativa al giudizio sul ricorso n. 482/SR/EL sul ricorso proposto dal Gruppo Consiliare Regione Lazio "Lista Per il Lazio", avverso delibera n. 94/2015/FRG della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Lazio.

  
IL FUNZIONARIO PROPOSTO  
(dott. Pietro MONTIBELLO)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

*SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE*

**in speciale composizione**

composta dai seguenti Magistrati:

<b>Alberto AVOLI</b>	<b>Presidente relatore</b>
<b>Nicola LEONE</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Anna Maria LENTINI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Eugenio MUSUMECI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Luisa D'EVOLI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Adelisa CORSETTI</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte , iscritto al n. **482/SR/EL** del registro di segreteria, promosso dal **GRUPPO PER IL LAZIO** – rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Nicoletta Ciavarelli con studio in Rieti alla via Sanzi n. 19 e Francesca Marinetti con studio in Rieti, alla via Roma 51, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Edoardo Adducci alla via del Vascello n. 6 – nei confronti della

deliberazione

n. 94/15 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il LAZIO, con la quale è stata rettificata la precedente deliberazione n. 93 relativa alla dichiarazione di irregolarità di alcune poste del rendiconto 2014;

Visto il ricorso;

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza dell' 1 luglio 2015 il relatore nella persona del Presidente, l'avvocato Nicoletta Ciavarelli per l'attore ricorrente e il VPG Francesco Lombardo

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 93 in data 28 aprile 2015, esprimendosi sul rendiconto 2014 presentato dal gruppo consiliare "LISTA PER IL LAZIO, ne ha dichiarato la regolarità, ad eccezione di alcune poste.

In particolare, sono state considerate irregolari le "spese sostenute nell'esercizio 2013 e non recuperate con modalità conformi ai principi contabili pari a complessivi euro 9.205,05 (corrispondenti ad euro 7.405,05 per spese di funzionamento ed euro 1.800 per spese di personale); le spese di funzionamento erogate oltre il limite di budget assegnato pari ad euro 3.716,25 irregolarmente sostenute con risorse dedicate a spese di personale;

altre spese di funzionamento 2014 irregolari per euro 12.203,04 come in parte motiva; spese di personale 2014 irregolari come parimenti in parte

motiva”.

Successivamente, la medesima Sezione territoriale di controllo, con deliberazione n. 94/15, pubblicata mediante deposito l'8 maggio 2015 ed in pari data comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione Lazio, disponeva la rettifica di quanto stabilito in precedenza. Ciò testualmente nei termini seguenti: “Al dispositivo della deliberazione n. 93/15 indicata in premessa, il secondo alinea concernente le spese dichiaratamente irregolari sostenute nel 2013 e non recuperate nel 2014 è rettificato e sostituito come segue: spese dichiaratamente irregolari sostenute nel 2013 e non recuperate con modalità conformi ai principi contabili pari a complessivi euro 8.905,05 (corrispondenti ad euro 6.405,05 per spese di funzionamento ed euro 1.800 per spese di personale); è parimenti rettificato il prospetto relativo alla riclassificazione dei dati contabili che si riproduce in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante”.

Il Gruppo in questione in data 8 giugno 2015 ha depositato nella segreteria di queste Sezioni riunite in speciale composizione ricorso nei confronti della menzionata delibera n. 94 della Sezione regionale di controllo per il Lazio, eccependo quanto segue:

- a) La deliberazione impugnata è errata in ordine alla ritenuta sussistenza di crediti verso terzi per assunte erogazioni irregolari disposte nell'anno 2013, in quanto già regolarizzate e/o irregolari ab origine in virtù di rituale autorizzazione;
- b) La deliberazione impugnata è errata anche riguardo ai crediti verso terzi per assunte erogazioni irregolari disposte nell'anno 2014 in

quanto in parte recuperate ed in parte necessarie, giustificate e rituali.

Il ricorrente ha conclusivamente formulato la richiesta di accoglimento nel merito del gravame previa “sospensione dell’esecutività della deliberazione impugnata” (indicata in modo esplicito nella n. 94/15 considerato che la medesima è inficiata da “ingiustizia, illogicità e errori materiali”).

La Procura generale ha rassegnato la propria memoria conclusionale in data 15 giugno eccependo l’inammissibilità del gravame per tardività, evidenziando vizi nella procedura di introduzione del giudizio con riguardo in particolare alla omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza e ritenendo nel merito la parziale fondatezza nel merito delle censure portate alla deliberazione impugnata.

Il Gruppo ricorrente depositava il 26 giugno successivo una memoria difensiva nella quale, dopo aver argomentato per l’ammissibilità del gravame, ha insistito “per l’accoglimento del proposto ricorso e per la concessione dei termini previsti dall’articolo 183 sesto comma del codice di procedura civile”.

In pubblico dibattimento le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie posizioni.

Tanto premesso, le Sezioni riunite ritengono il ricorso inammissibile e tanto per le seguenti ragioni.

Come evidenziato in precedenza la Sezione territoriale di controllo in merito al rendiconto del Gruppo in causa ha adottato due deliberazioni, la prima n. 93 con dichiarazione di irregolarità relative a quattro voci e la seconda n. 94 con la rettifica delle poste concernenti unicamente la

prima delle predette voci (“spese sostenute nell’esercizio 2013 e non recuperate con modalità conformi ai principi contabili pari a complessivi euro 9.205,05 corrispondenti ad euro 7.405,05 per spese di funzionamento ed euro 1.800 per spese di personale” corretto in “spese dichiaratamente irregolari sostenute nell’esercizio 2013 e non recuperate con modalità conformi ai principi contabili pari a complessivi euro 8.905,05 corrispondenti ad euro 6.405,05 per spese di funzionamento ed euro 1.800 per spese di personale”).

È stato parimenti rettificato il “prospetto di rendiconto rielaborato allo stato degli atti”.

Il Gruppo ricorrente ha strutturato il ricorso gravando formalmente la sola deliberazione di rettifica, ma muovendo censure di merito rivolte in modo esclusivo alla deliberazione originaria.

Infatti si è contestato che “la deliberazione impugnata è errata in ordine alla ritenuta sussistenza di crediti verso terzi per assunte erogazioni irregolari disposte nell’anno 2013 in quanto già regolarizzate e/o regolari ab origine in virtù di regolare autorizzazione”

Inoltre “la deliberazione impugnata è errata anche riguardo ai crediti verso terzi per assunte erogazioni irregolari disposte nell’anno 2014 in quanto in parte necessarie, giustificate e rituali”

Le Sezioni riunite sono quindi chiamate a definire con precisione l’oggetto della causa loro devoluta in unico grado con le modalità procedurali del giudizio ad istanza di parte.

In materia di ricorsi avverso le deliberazioni delle sezioni territoriali di controllo sui rendiconti annuali dei Gruppi dei Consigli regionali le

Sezioni riunite (in speciale composizione) sono titolari di una cognizione piena.

Tuttavia cognizione piena non significa cognizione illimitata. Con la conseguenza che le Sezioni riunite non sono chiamate a scrutinare i rendiconti ex novo in tutte le loro poste, di fatto replicando l'intero scrutinio degli stessi già definito in sede di controllo.

Occorre invece collegare funzionalmente il principio della cognizione piena con quello della "domanda", come strutturata e disciplinata nell'ambito del giudizio ad istanza di parte.

In concreto ciò significa che l'oggetto delle controversie alla attenzione delle Sezioni riunite deve essere definito esclusivamente con riferimento al petiutum e alla causa petendi contenute nel ricorso introduttivo e, in concreto, con riferimento alle sole poste che siano state contestate nella loro dichiarata irregolarità.

La cognizione piena si estrinseca solo ed esclusivamente per queste poste.

Il regime processuale dei giudizi ad istanza di parte prevede inoltre che l'attore titolare della legittimazione attiva debba tutelare in tempi certi e predeterminati il proprio diritto (a veder dichiarato regolare il rendiconto e quindi a non essere assoggettato a obblighi di restituzione).

La norma stabilisce in trenta giorni il termine per impugnare davanti a queste Sezioni riunite le deliberazioni delle Sezioni territoriali di controllo dichiarative di irregolarità in materia di rendiconti annuali dei Gruppi dei consigli regionali, termine il cui dies a quo decorre dalla "conoscenza legale" delle deliberazioni stesse.

L'inerzia dell'attore con legittimazione attiva rende definitiva la



dichiarazione di irregolarità e dà origine al correlato obbligo restitutorio.

Dichiarazione di irregolarità che sostanzialmente si avvicina ad un vero e proprio “giudicato” (per essere stata pronunciata da un Organo imparziale magistratuale), pur mantenendo la sua caratteristica propria, inserita come è in un procedimento non amministrativo finalizzato all’esercizio collaborativo della funzione di controllo. Esercizio collaborativo – sia detto incidentalmente – estraneo alla eventuale ed autonoma successiva fase contenziosa davanti a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

Evidenziato in termini generali il quadro di riferimento al quale ancorare il percorso decisorio, il Collegio non può non rimarcare che in fattispecie si contrappongono due tesi in relazione alla delimitazione dell’oggetto della causa.

La prima – sulla quale è basato il ricorso – sostiene che la deliberazione di rettifica possa consentire il riesame di tutti i profili coinvolti nella dichiarazione di irregolarità originariamente pronunciata. La parte ha richiamato espressamente giurisprudenza di Cassazione.

In particolare: “In proposito si deduce che, nel caso che ci occupa, il termine decorre dal secondo provvedimento, poiché gli errori corretti inficiavano comunque buona parte dell’effettivo contenuto della decisione ed hanno comportato la rettifica del prospetto relativo alla riclassificazione dei dati contabili. In proposito, secondo la Suprema Corte, “nel caso di correzione della sentenza di primo grado, il termine per proporre appello decorre dalla data del deposito del provvedimento di correzione, se l’errore corretto era tale da suscitare una obiettiva ambiguità sull’effettivo contenuto della sentenza (Sez. V n. 28189/08)”.

Inoltre: “L’errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione costituisce vizio deducibile in sede di legittimità e non mero errore materiale emendabile ai sensi dell’articolo 287 del codice di procedura civile e segg, il quale deve riguardare un elemento estrinseco alla ratio decidendi e non investire in alcun modo il processo formativo del giudizio”

La seconda tesi invece ritiene che la deliberazione di rettifica possa essere impugnata solo per vizi propri e non consenta il “pieno” riesame di quella originaria rettificata.

L’oggetto della controversia può quindi essere sintetizzato nel senso di stabilire se ed eventualmente con quali limiti l’impugnazione della deliberazione di rettifica consenta l’esame (ovviamente, per quanto in precedenza detto, con cognizione piena) di tutti i profili di irregolarità evidenziati nella deliberazione rettificata, non impugnata nei termini.

Le Sezioni riunite rilevano che occorra valutare la “portata” della rettifica, assumendo come parametri l’essenzialità e la rilevanza.

È di palese evidenza la fondamentale importanza delle poste numeriche contenute nel rendiconto, poste sia valorizzate nella loro singolarità, sia nell’insieme dei saldi del documento contabile.

Per utilizzare una espressione figurata, nei rendiconti i numeri sono sostanza.

Da ciò consegue che il mutamento della consistenza delle poste numeriche assume nei rendiconti un particolare innegabile significato.

Tuttavia questo “particolare innegabile significato” non può, come evidenziato, giustificare la tesi di parte ricorrente secondo la quale la

rettifica delle poste dichiarate irregolari consente il superamento del “giudicato” (nei termini chiariti) venutosi a formare a seguito della mancata impugnazione nel termine di trenta giorni.

Non lo giustifica in fattispecie in quanto le rettifiche apportate sono prive dei necessari e già ricordati caratteri della rilevanza e della essenzialità.

Infatti: a) L'importo delle rettifiche si palesa oggettivamente ridotto, tale da non incidere in modo significativo sui complessivi assetti quantitativi della contestazione di irregolarità; b) I titoli giuridici delle contestazioni stesse sono rimasti fundamentalmente gli stessi; c) Le correzioni non hanno aggravato in alcun modo significativo l'obbligazione restitutoria conseguente alla dichiarazione di irregolarità.

Giova riportare quanto evidenziato testualmente nella parte motiva della deliberazione n. 94: “Rilevata la presenza di errori materiali nel prospetto di riclassificazione dei dati finanziari quali risultanti dalla documentazione complessiva prodotta dal Gruppo interessato, errori precisamente consistenti (1) nella mancata trasposizione fra le uscite rendicontate dell'importo di euro 908,54 corrispondente ad una doppia mensilità di stipendio corrisposta erroneamente ad un dipendente in corso di esercizio, non sottratto dalla cassa residua per spese di personale; (2) nell'erronea sommatoria delle singole spese agli effetti del conteggio meramente figurativo dei flussi in uscita; (3) nella indicazione dei recuperi da effettuare nei confronti dei singoli consiglieri per spese irregolari del 2013, come riportati per memoria nel prospetto debiti/crediti in euro 1800, anziché come desumibile dai dati di calcolo analitici in euro 1500;

considerato che dei detti errori solo quello contrassegnato al n. 3 è stato importato nel dispositivo della richiamata deliberazione n. 93 e precisamente nel computo delle spese del 2013 dichiaratamente disposte irregolarmente e non recuperate nel 2014, verificabile in misura sovrastimata per euro 300 ... Ritenuta altresì la necessità di procedere a formale rettifica del dispositivo della deliberazione adottata in quanto, per effetto della eliminazione del suddetto errore materiale, viene rideterminato in misura inferiore l'ammontare delle restituzioni dovute alla Regione Lazio..."

In conclusione le Sezioni riunite ritengono che le deliberazioni delle Sezioni territoriali di controllo di rettifica delle precedenti dichiarative di irregolarità di alcune poste dei rendiconti dei Gruppi dei consigli regionali possano essere impugnate solo per vizi propri, ovvero possano consentire il riesame con cognizione piena delle poste rettificate, a condizione che le rettifiche stesse abbiano assunto i caratteri della rilevanza e della essenzialità e comunque non abbiano configurato una modifica favorevole idonea a decrementare l'obbligo restitutorio.

Relativamente in particolare al ricorso in epigrafe, le Sezioni riunite rilevano che lo stesso, pur formalmente volto ad impugnare la deliberazione n. 94, in realtà era finalizzato ad avversare la precedente n. 93, a suo tempo non assoggettata a tempestivo gravame. Non può pertanto non ritenersi il ricorso stesso inammissibile (per tardività) con riferimento alla deliberazione n. 93.

Per completezza va anche detto che il ricorso appare comunque privo di domanda ove lo si considerasse proposto nei confronti della deliberazione n.

CRUI - REGIS. AN. 01/10/2014 - 01/10/2014 - 01/10/2014

94. Infatti nulla è detto circa le rettifiche apportate, intese come profilo idoneo ad autonoma valutazione. E ciò sia nella parte motiva che nella formulazione delle domande conclusive. Né è possibile al Collegio individuare eventuali profili di criticità nelle rettifiche al di fuori di quanto contenuto nell'atto introduttivo, sul punto, come appena rilevato, del tutto carente.

In vero neppure l'attore ha dedotto specificamente la sussistenza di errori materiali, sia con riferimento alla deliberazione originaria sia a quella successiva di rettifica.

Assorbite le restanti questioni sollevate dalla Procura generale.

Spese di giudizio a carico della parte soccombente

**PER QUESTI MOTIVI**

**LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE GIURISDIZIONALI**

**IN SPECIALE COMPOSIZIONE**

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese di giudizio liquidate a cura della Segreteria, poste a carico della parte attrice.

Dispositivo letto in pubblica udienza.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell' 1 luglio 2015.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

**Alberto Avoli**

Depositata in Segreteria in data 15 ottobre 2015

**Il Direttore della Segreteria**

**Maria Laura Iorio**